

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA
RACCOLTA**

ED

IL TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA

E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

**APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 6 DEL
20.02.1995**

**MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL
31/01/2000**

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1996 è istituita nel Comune di Lagnasco tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dai nuclei abitati ed è esteso in alcune zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Le finalità del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti nel capitolato d'appalto comunale per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana.

Per le case sparse, non servite da pubblici servizi quali Pubblica Illuminazione, fognatura, ecc., poste a distanza superiore a 200 mt. dal più vicino punto di raccolta o cassonetto, la tassa è dovuta al 30%. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Le superfici delle categorie sulle quali vengono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi, quelli speciali assimilabili agli urbani, dei quali sono tenuti allo smaltimento, a proprie spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi, tramite apposite convenzioni con ditte specializzate, vengono comunque tassate con una riduzione del 70%.

I produttori di tali rifiuti, che intendono usufruire di tale riduzione devono comunque presentare le convenzioni stipulate, entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tassa.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, l'Amministratore o il responsabile del pagamento provvederà alla denuncia delle superfici oppure verrà conteggiato d'ufficio un aumento delle superfici delle unità immobiliari pari al 10%.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ad un mese, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOL O II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6
PARAMETRI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare e fare in modo che il Ruolo relativo al servizio trattato con il presente, assicuri la copertura dei costi prevista dalla Legge.

ART. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle

dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.....;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa;

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

- le superfici dei balconi e terrazzi.

ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici dei giardini privati ove i residui vegetali vengano riciclati direttamente.

ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

ART. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante e del 70% per tutte le superfici tassabili situate fuori dal concentrico e non servite direttamente dal servizio di raccolta rifiuti, fino a quando tale servizio non sarà esteso a tutto il territorio comunale.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio di ogni anno, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'articolo 68, comma 2 del Decreto Legislativo 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1	Ristoranti, Bar, Mense, Alberghi, Locande e Pensioni
CATEGORIA 2	Negozi alimentari e non alimentari di vendita al dettaglio
CATEGORIA 3	Studi medici e dentistici
CATEGORIA 4	Uffici, Studi professionale e Banche
CATEGORIA 5	Abitazioni
CATEGORIA 6	Abitazioni con unico occupante
CATEGORIA 7	Box auto e cantine
CATEGORIA 8	Teatri, Sale Riunioni, Asili e Scuole
CATEGORIA 9	Laboratori e Botteghe artigiane
CATEGORIA 10	Depositi artigianali e commerciali e magazzini agricoli

ART. 13 TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Lagnasco la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 14 DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed Aree tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione di dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli imponibili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici; - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 16 RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo oggetto del presente regolamento possono essere riscossi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.1998, in una delle seguenti forme, da individuarsi dal Consiglio Comunale:

- a) gestione diretta;
- b) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 – 28 della Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e) della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 de Decreto Legislativo 446/1997.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a Lire 500, per eccesso se è superiore.

Sulle somme il cui pagamento è differito, su autorizzazione del Sindaco, rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 17 RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento: lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18 SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 19 CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento della Commissione Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Generale Sezione staccata di Cuneo.

TITOL O IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa, devono presentare le denunce ai sensi dell'articolo 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 giugno 2000.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini, di cui all'articolo 63, comma 4 del Decreto Legislativo 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01.01.2000.

L'istituzione della tariffa per le nuove categorie tassabili, sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, per l'applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2000.

ART. 21 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 22
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- ART. 1 - Istituzione della tassa**
- ART. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**
- ART. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni**
- ART. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**
- ART. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- ART. 6 - Parametri**
- ART. 7 - Locali ed aree tassabili**
- ART. 8 - Locali ed aree non tassabili**
- ART. 9 - Computo delle superfici**
- ART. 10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso**
- ART. 11 - Agevolazioni e riduzioni**
- ART. 12 - Classificazione dei locali ed aree**
- ART. 13 - Tassa giornaliera**

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- ART. 14 - Denunce**
- ART. 15 - Accertamento e controllo**
- ART. 16 - Riscossione**
- ART. 17 - Rimborsi**
- ART. 18 - Sanzioni**
- ART. 19 - Contenzioso**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 20 - Disposizioni transitorie**
- ART. 21 - Abrogazioni**
- ART. 22 - Norme di rinvio**